

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

### Libro I - Dei reati in generale Titolo VIII - Delle misure amministrative di sicurezza

#### **Art. 216 Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.**

Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:

1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
2. coloro che essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitudine, della professionalità o della tendenza a delinquere;
3. le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge.